

Nota n°: 2/2025

Oggetto: *Polizza rischi catastrofali per le imprese*

Sommario: Con la pubblicazione del DM 18/2025 nella GU n. 48 del 27 febbraio scorso, sono state pubblicate le modalità attuative per l'operatività della disciplina sulle polizze catastrofali, di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo.

L'adeguamento dei contratti deve avvenire entro 30 giorni, in tempo per la scadenza per le imprese per adempiere l'obbligo.

Contenuto: _____

Sono interessate dall'obbligo le **imprese** con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano **tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.**, con esclusione delle sole imprese agricole ex art. 2135 c.c.

Sul piano oggettivo, le polizze:

- riguardano i beni individuati all'art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire **terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;**
- coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni).

Le polizze non coprono danni derivanti da: conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio, contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche, Immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.

Nell'ambito del decreto attuativo è stato previsto che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente.

Nel pricing le imprese assicuratrici terranno anche conto delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

Il decreto individua altresì uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell'assicurato. In particolare:

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese¹, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, ossia un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:

- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Al momento sono ancora incerte le sanzioni che verrebbero applicate alle imprese inadempienti: stando alla formulazione della norma, dovrebbe essere limitato o escluso l'accesso alle misure pubbliche (agevolazioni, sovvenzioni, contributi) di qualunque natura.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio Brunello STP S.r.l.

¹ Imprese che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500.